

L'ADOZIONE SPECIALE DEFINITIVAMENTE APPROVATA

Il 7 luglio è entrata in vigore la legge sull'adozione speciale (1). Essa aveva preso il via il 20 giugno 1964 con la proposta dell'on. Dal Canton. Fin dall'inizio incontrò gravi difficoltà, derivanti sostanzialmente dal vecchio concetto di adozione come strumento di discendenza per le persone senza eredi.

Le posizioni degli oppositori vennero scalzate gradualmente, attraverso contatti diretti con i responsabili del dibattito parlamentare e con frequenti azioni di opinione pubblica, mediante trasmissioni radio-televisive, tavole rotonde, congressi e puntualizzazioni su riviste specializzate, quotidiani e settimanali.

I punti-cardine, intorno a cui si erano concentrati tutti gli sforzi di chiarimento ai fini di dare all'adozione un contenuto più autenticamente umano e moderno, erano sostanzialmente: — il diritto del bambino ad avere una sua vera famiglia; — il suo diritto a una formazione personale adeguata, richiedente genitori adottivi in età idonea; — la compatibilità e la positività di una convivenza fra adottivi e legittimi di sangue; — la rottura definitiva con la famiglia di origine.

La proposta Dal Canton venne approvata dalla Camera il 18 gennaio 1967, dal Senato l'11 maggio 1967 con una piccola modifica nelle norme transitorie, e, finalmente, in via definitiva, dalla IV Commissione della Camera il 23 maggio 1967. Essa è contenuta nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 1967, n. 154, e viene indicata come legge 5 giugno 1967, n. 431.

Nell'intento di completare i saggi già apparsi sulla rivista (2), vorremmo ora presentare una visione d'assieme della nuova disciplina adozionale, chiarire qualche punto di difficile interpretazione, e suggerire alcuni opportuni criteri operativi (3).

(1) *Gazzetta Ufficiale*, 22 giugno 1967, n. 154, pp. 3319 ss.

(2) Cfr. PERICO G., *L'adozione*, in *Aggiornamenti Sociali*, (aprile) 1964, pp. 225 ss.; (maggio) 1964, pp. 305 ss.; PERICO G., *L'adozione speciale approvata alla Camera*, in *Aggiornamenti Sociali*, (febbraio) 1967, pp. 131 ss.

(3) In quest'ultima parte ci siamo serviti in buona parte delle direttive date dall'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affilianti (via Madama Cristina 74, Torino) con sua circolare 23 giugno 1967.

VISIONE D'ASSIEME DELLA NUOVA DISCIPLINA ADOZIONALE

Non è abrogata l'adozione tradizionale.

La nuova legge non abroga il vecchio istituto dell'adozione tradizionale, regolata dal codice civile con gli artt. 291-314. Il legislatore assai verosimilmente ha voluto con questa decisione evitare di rompere troppo bruscamente col passato.

Tuttavia, anche l'adozione tradizionale esce dalla nuova legge un poco ritoccata: — è stato ridotto il limite di età degli adottanti o dell'adottante da cinquanta a 35 anni, e nei casi speciali da 40 a 30; — viene data facoltà di adottare più persone anche con più atti successivi; — la competenza passa dalla corte di appello al tribunale ordinario, salvo i casi di adottivi sotto i ventun anni, in cui è competente il tribunale per i minorenni.

Spirito informatore dell'adozione speciale.

Tutte le norme del nuovo istituto sono palesemente penetrate da una fondamentale preoccupazione di base, quella di dare al minore sotto gli otto anni **una famiglia il più possibile identica a quella di tipo normale**, in cui egli riesca a inserirsi in qualità di figlio legittimo a tutti i diritti. **Esse sono ispirate alle più recenti acquisizioni della scienza moderna**, che indica i pericoli di un'adozione non tempestiva, o malamente motivata, o disturbata da eventuali rivalse dei genitori d'origine, o compiuta da coppie troppo avanti nell'età.

Se, poi, ne è risultata una procedura effettivamente troppo complessa, ciò va addebitato soprattutto al fatto che il legislatore, preoccupato di salvare il gruppo familiare d'origine, ha voluto che, prima della rottura definitiva dei rapporti del minore con i genitori, venisse tentata ogni via per agire sulla loro volontà e sulle loro capacità di recupero.

Dichiarazioni dello stato di adottabilità.

1. Mentre qualsiasi cittadino « ha facoltà » di segnalare alla pubblica autorità situazioni di abbandono di minori sotto gli anni otto, **i pubblici ufficiali, nonchè gli organi scolastici vi « sono obbligati »**; la segnalazione va fatta di massima al giudice tutelare, che è tenuto a trasmetterla al tribunale per i minorenni, **con una nota informativa** sulle reali condizioni del minore segnalato, di cui comunque è venuto a conoscenza.

Non sono esclusi da queste segnalazioni di abbandono i minori ricoverati in istituti privati o pubblici: chiunque può darne notizia. Anzi, per evitare che in questi istituti si verificchino inosservate situazioni di abbandono, **la stessa direzione è tenuta a trasmettere trimestralmente** al giudice tutelare del luogo ove

hanno sede, l'elenco dei ricoverati o assistiti, sul cui trattamento egli ha il dovere di sorvegliare e di raccogliere informazioni. Queste dovranno essere trasmesse da lui al tribunale per i minorenni, qualora fossero state rilevate situazioni di abbandono fra i ricoverati o fra gli assistiti.

A questo punto il tribunale per i minorenni, mediante i suoi organi di ricerca, dispone immediatamente accertamenti sulla situazione, in particolare sui precedenti del minore segnalato, sulla sua situazione de iure e de facto, sull'ambiente in cui vive o su quello in cui ha vissuto nel passato. **Nei casi urgenti** il tribunale ordina il ricovero del minore in un istituto o ne prescrive il trasferimento a istituto più idoneo; può disporre altri tipi di provvedimenti « temporanei », compresa, se è necessaria, la sospensione della patria potestà in attesa delle decisioni definitive.

2. Se del minore, effettivamente trovato in condizioni di abbandono, **non risulta l'esistenza dei genitori legittimi o dei genitori naturali** (che abbiano cioè riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente), o di **parenti** tenuti agli alimenti o disposti ad occuparsi in maniera conveniente di lui, il tribunale provvede a dichiarare, senza altre attese o procedure, **lo stato di adottabilità del minore**, e questi rimane « adottabile » fino al compimento dell'ottavo anno.

3. Quando, invece, mediante le indagini disposte dal tribunale, viene accertata **l'esistenza dei genitori o di parenti tenuti agli alimenti, ed è venuto a conoscenza della loro dimora**, il presidente del tribunale, mediante decreto motivato, ordina la loro comparizione davanti a lui o ad altro giudice da lui delegato, entro un periodo di tempo adeguato alla loro possibilità di spostamento. **La loro audizione può essere delegata** ad altro tribunale per i minorenni, qualora essi fossero fuori della circoscrizione del tribunale che ha preso l'iniziativa. L'audizione può essere delegata eventualmente anche all'autorità consolare.

a) Dopo che i genitori o parenti hanno fatto le loro dichiarazioni (di qualunque tipo esse siano), il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, **quando abbia la previsione che questo servirà**, imparte ai genitori o parenti, mediante decreto motivato, « **prescrizioni** » idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore. Se è il caso, potrà anche chiedere al pubblico ministero che promuova l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge.

Contemporaneamente, dispone che vengano fatti o direttamente dai suoi organi o mediante il giudice tutelare o mediante persone esperte o istituti specializzati, **periodici accertamenti** sull'esecuzione o meno delle prescrizioni impartite.

Nel caso in cui i genitori o i parenti tenuti agli alimenti siano irreperibili, il tribunale per i minorenni provvede alla loro

convocazione e dispone la pubblicazione di un avviso di ricerca su uno o più giornali del luogo in cui essi hanno avuto l'ultima residenza.

b) Può essere che, durante la ricerca disposta dal tribunale per i minorenni, **risulti in corso un giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità**; in tale caso, il presidente o il giudice delegato convocherà e sentirà le persone nei confronti delle quali è stata chiesta la dichiarazione; ne saranno trasmessi gli atti al tribunale per i minorenni, che potrà, **a seconda del maggior interesse del minore**, ordinare la sospensione del procedimento della dichiarazione dello stato di adottabilità, per un periodo di tempo adeguato.

Tale ordinanza di sospensione potrà essere disposta ogni volta che il tribunale per i minorenni, in base a particolari circostanze emerse dalle indagini, **la riterrà utile al maggior interesse del minore**. In questi casi, la sospensione non potrà protrarsi oltre i 12 mesi: periodo che, se le circostanze non muteranno, potrà essere prorogato.

c) Ultimate le indagini, qualora venga accertato che il minore è privo di assistenza materiale e morale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, e qualora questi **non si siano presentati senza giustificato motivo all'atto di convocazione**, oppure abbiano dimostrato di persistere nella loro volontà di abbandono o siano nell'impossibilità di ovviarvi, oppure non abbiano adempiuto le prescrizioni impartite, purchè tutto questo non sia avvenuto per forza maggiore, **il tribunale dichiara lo stato di adottabilità**.

4. Contro la dichiarazione dello stato di adottabilità **possono ricorrere entro 30 giorni** il pubblico ministero, i genitori o parenti, il tutore. Si instaura allora un vero processo di merito presso il tribunale per i minorenni, il quale fissa l'udienza di comparizione da tenersi entro tre mesi dal ricorso. All'udienza fissata, sentito il ricorrente e le altre persone convocate o altre ancora indicate dalle parti, **il tribunale decide immediatamente dando lettura della sentenza**. Contro tale sentenza è ammesso ricorso davanti alla sezione speciale della corte di appello entro 30 giorni. Anche la sentenza di appello è impugnabile con ricorso in casazione entro trenta giorni.

5. Diventata definitiva, la dichiarazione dello stato di adottabilità **viene trascritta in un apposito registro**, che verrà conservato presso la cancelleria del tribunale per i minorenni; essa sospende l'esercizio della patria potestà, e il minore riceve, su nomina del giudice tutelare, un tutore se ancora non vi fosse.

Lo stato di adottabilità cessa, per se stesso, con la pronuncia dell'adozione o con il compimento dell'ottavo anno di età del minore. Tuttavia, se fosse stato dichiarato in prossimità dell'otta-

vo anno, lo stato di adottabilità permane per tre anni dalla data in cui è diventato definitivo, anche se va oltre l'ottavo anno. **Può essere anche revocato**, qualora lo esiga l'interesse del minore; in tal caso la revoca viene pronunciata dal tribunale per i minorenni e trascritta sul registro degli adottabili.

Affidamento preadottivo.

1. Il primo passo che gli aspiranti all'adozione speciale devono compiere è la **presentazione della domanda**, compiuta da entrambi i coniugi, al tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità. La domanda **può fare menzione diretta e precisa del minore che la coppia intende adottare.**

I **richiedenti** devono essere uniti in matrimonio da almeno cinque anni; non deve sussistere fra loro separazione personale nè « de iure » nè « de facto »; devono avere un'età superiore almeno di 20 anni e non più di 45 a quella dell'adottando; devono risultare idonei ai compiti dell'assistenza morale e materiale, a quelli dell'educazione, e soprattutto **devono essere dotati delle qualità psico-affettive corrispondenti al caso del minore che intendono adottare.** Non è di ostacolo la eventuale presenza in famiglia di altri figli di sangue; e possono adottare più minori con atto singolo o con più atti successivi.

2. Il tribunale per i minorenni, che ha ricevuto la domanda, dovrà accertare che i richiedenti adottanti abbiano i requisiti e le disposizioni richieste dalla legge. Sentito poi il pubblico ministero e, ove esistano, gli ascendenti degli adottanti, « omessa ogni altra formalità di procedura, **dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità.** Il provvedimento è trascritto sul **registro degli adottabili**, depositato presso la cancelleria del tribunale per i minorenni.

Qualora siano presentate allo stesso tribunale più domande, dovrà essere tenuto presente nella scelta della coppia adottante **l'interesse preminente del minore da affidare**, facendo cadere la scelta sui genitori che vengono ritenuti più idonei al caso specifico del minore da adottare.

3. Durante il periodo dell'affidamento, **il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento del nuovo rapporto « adottanti e adottato »** o direttamente o con l'aiuto del giudice tutelare o mediante esperti o istituti specializzati. Qualora emergano gravi difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia affidataria, o quando gli stessi richiedenti recedano dalla loro decisione adottiva, oppure siano venute meno le circostanze che hanno determinato l'affidamento preadottivo, **il tribunale per i minorenni lo revoca** o di ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore.

4. Contro i provvedimenti di affidamento preadottivo o di revoca, **possono proporre ricorso alla sezione per i minorenni della**

corte di appello il pubblico ministero, il tutore o i presentatori della domanda di adozione speciale o dell'istanza di revoca entro 30 giorni. In caso di revoca dell'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità viene prorogato nella sua validità per un periodo di tempo pari a quello dell'affidamento revocato.

Dichiarazione dell'adozione speciale.

1. Decorso un anno dall'affidamento preadottivo, dopo aver sentito i coniugi adottanti, il pubblico ministero e la persona o gli istituti che hanno svolto il compito di vigilanza durante il periodo preadottivo, nonché il giudice tutelare e il tutore, **il tribunale per i minorenni**, che aveva a suo tempo dichiarato lo stato di adottabilità, **provvede sull'adozione**, decidendo in camera di consiglio se far luogo o meno all'adozione speciale.

Il termine di un anno dell'affidamento preadottivo, **può essere prolungato di altri 12 mesi** dal tribunale per i minorenni **solo se è giovevole al minore**. Nel caso in cui la coppia affidataria abbia già discendenti legittimi, il termine normale dell'affidamento preadottivo **non può essere inferiore a tre anni**, e nell'interesse del minore può essere prolungato di altri due anni.

2. L'adozione speciale dà all'adottato lo stato di figlio legittimo dei nuovi genitori adottivi, dei quali assume e trasmette il cognome; **rompe ogni rapporto con la famiglia d'origine**, salvo che per ciò che riguarda gli impedimenti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di sangue; **non instaura, però, alcun rapporto di parentela fra adottato e parenti collaterali degli adottanti**. Delle origini del minore resta traccia solo nei registri di stato civile; mentre non appare alcun cenno sui certificati anagrafici, eccetto il caso in cui per legge, non sia richiesta copia integrale dell'atto di nascita.

3. Il decreto di adozione speciale può essere impugnato dai coniugi adottanti o dal pubblico ministero o dal tutore entro 30 giorni, mediante reclamo alla sezione per i minorenni della corte di appello. **Può essere revocato** quando ricorrano i motivi previsti dai numeri 1, 2 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile (dolo delle parti, falsità di prove, dolo del giudice); sull'istanza provvede la corte di cassazione. Quando il decreto sia diventato definitivo **viene trascritto sul registro**, su cui era già stata trascritta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, e ne viene fatta comunicazione agli uffici di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

Passaggio dall'adozione tradizionale all'adozione speciale.

Fino al 6 luglio 1972 (cinque anni dall'entrata in vigore della nuova legge), è possibile ai genitori affidatari o affilanti (ai sensi

degli articoli 404 e seguenti del codice civile, o dei genitori adottivi ai sensi degli articoli 291 e seguenti del codice civile) il passaggio dall'affidamento o dall'affiliazione o dall'adozione tradizionale all'adozione speciale, indipendentemente dai limiti di età previsti dalla nuova legge nei confronti degli adottanti o degli adottati.

I coniugi che decidono il passaggio all'adozione speciale devono possedere tutti i requisiti, chiesti specificatamente dalla presente legge, eccetto che per il limite di età. Nel caso di genitori affidatari, la legge richiede, perchè possa essere proposto il passaggio all'adozione speciale, che dall'inizio dell'affidamento siano decorsi i termini previsti per l'affidamento preadottivo.

Se i minori hanno compiuto i 14 anni e non ancora gli anni 18, perchè la domanda del passaggio al nuovo istituto sia accolta, devono essere sentiti; dopo i 18 anni devono dare il loro assenso. E' pure necessario l'assenso dell'altro coniuge, e l'assenso dei genitori dell'adottando, qualora questi sia figlio legittimo o riconosciuto.

INTERPRETAZIONE DEL TESTO E ALCUNI CRITERI OPERATIVI

Validità sostanziale del testo.

Premettiamo subito che, con queste nostre riflessioni, non intendiamo assolutamente mettere in dubbio la validità sostanziale della legge appena approvata, che del resto abbiamo appoggiato con tutta convinzione fin dall'inizio; anzi, pensiamo che sarebbe una iniziativa assolutamente inopportuna quella di promuovere in questo momento un progetto di riforma della recente disciplina.

La legge è indubbiamente uscita dal dibattito parlamentare in una redazione non ideale. Dobbiamo ammettere, però, ch'essa segna un notevole passo avanti, avendo finalmente introdotto il principio del prevalente interesse del minore. E' assai meglio portare i responsabili competenti e la pubblica opinione, almeno per ora, a un serio impegno per una giusta interpretazione e piena applicazione dell'attuale legge, anzichè avanzare troppo presto ulteriori modifiche, che, per quanto ci possano dare una legge più moderna ed efficace, finirebbero per destare sorpresa e ricondurre fatalmente al caos delle discussioni.

Ciò non toglie che in sede di ricerca si possano studiare eventuali miglioramenti della legge, da proporsi più avanti, quando ormai l'opinione pubblica si sarà adeguata al nuovo spirito e alla nuova disciplina adozionali; solo allora eventuali modifiche della legge 431 risulteranno ovvie e opportune e non troveranno più in parlamento remore insospettate e concezioni immature.

Nota informativa sullo stato di abbandono.

A questo proposito, vorremmo, anzitutto, segnalare che il vero problema non è quello di trovare famiglie adottive (migliaia sono le domande insoddisfatte), ma è quello di rendere adottabili i **bambini** privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi: obiettivo che può essere raggiunto solo attraverso **l'impegno dei magistrati dei tribunali per i minorenni, dei dirigenti e degli operatori sociali** degli enti pubblici e privati di protezione e assistenza all'infanzia, **tenuti a riferire sull'esatta situazione del minore.**

1. Per facilitare e rendere più rapida questa raccolta dei dati, che il giudice tutelare deve per legge trasmettere al tribunale per i minorenni sullo stato di abbandono dei minori, sarebbe opportuno, ai fini di evitare che la procedura subisca dannosi ritardi, che coloro che segnalano lo stato di abbandono dei minori, **allegghino essi stessi una documentata e completa relazione informativa sulle loro condizioni**, possibilmente in più copie, sì da poter essere consegnate immediatamente agli organismi interessati: al giudice tutelare, al tribunale per i minorenni, al pubblico ministero, all'ufficio distrettuale di servizio sociale.

In ogni caso, in tutta la misura del possibile, la raccolta delle informazioni dei ricoverati e le rispettive relazioni **dovrebbero essere redatte dai servizi sociali degli enti assistenziali.** Sarebbe auspicabile che gli uffici distrettuali di servizio sociale dei tribunali per i minorenni, svolgessero un'azione di collegamento tra gli enti e i tribunali per i minorenni. **Questo per evitare eventuali interventi degli organi di polizia giudiziaria**, che in un campo così specifico e delicato non sembrano i più adatti.

2. Lo stato di abbandono, su cui va fatta la ricerca e l'assegnazione, **consiste nella reale privazione di assistenza materiale e morale**, tenendo conto soprattutto delle ripercussioni psico-affettive che determinati atteggiamenti di trascuratezza da parte dei genitori o dei parenti, e determinate condizioni personali del minore possono provocare sul futuro dello stesso.

a) Per « **privazione di assistenza materiale** » va intesa l'assenza di quell'insieme di prestazioni da fornirsi dai genitori o dai parenti (art. 314/4, 2° comma), tali da assicurare al bambino il soddisfacimento delle sue esigenze di alimentazione, di abbigliamento, di igiene, e gli altri mezzi necessari al suo normale sviluppo.

La legge fa giustamente presente che tale privazione di assistenza materiale, sussiste, mancando le prestazioni dirette e personali dei genitori o parenti tenuti a provvedervi, **anche quando i minori sono ricoverati presso pubbliche o private istituzioni di protezione o di assistenza** (art. 314/4). Sempre che la mancanza di assistenza non sia dovuta a « **forza maggiore** ».

b) Per « **privazione di assistenza morale** » va intesa l'assenza di quell'insieme di cure e attenzioni affettive ed educative, abitualmente e doverosamente fornite personalmente dai genitori o dai parenti (art. 314/4, c. 2), tali da garantire uno sviluppo ordinato e sereno della personalità del bambino e il suo graduale inserimento familiare e sociale.

Anche sotto questo profilo psico-affettivo, si deve ritenere che tale privazione di assistenza morale sussista anche quando i minori sono affidati dai genitori e parenti, **senza ragioni gravi e particolari** (da attribuire a « forza maggiore »), a istituti pubblici o privati di protezione o di assistenza. In questi casi, neppure le sporadiche visite parentali in istituto modificano la condizione di privazione di assistenza morale.

c) Per « **forza maggiore** » si deve intendere « **il caso eccezionale del tutto incolpevole e involontario** » (4), in cui il bambino è rimasto privo di assistenza materiale e morale, per ragioni invincibili e indipendenti dalla buona volontà e dall'impegno dei genitori o dei parenti.

3. Nella nuova legge non è chiarito **quale debba essere il periodo di tempo** che il bambino deve trascorrere nelle condizioni di privazione di assistenza materiale e morale, perchè possa essere dichiarato nei suoi confronti lo stato di abbandono.

a) Gli esperti dell'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affilianti (5), ritengono che **tale periodo possa ritenersi quello indicato dall'art. 314/5, 3° comma**, dove si prevede che le istituzioni assistenziali pubbliche e private trasmettano « **trimestralmente** » al giudice tutelare l'elenco dei ricoverati o assistiti, e che il giudice tutelare, in base a tali segnalazioni, riferisca al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli che si trovano in situazioni di abbandono.

Tale interpretazione sembra confortata da recenti acquisizioni della psicologia e della neurologia infantile, secondo le quali **anche un periodo non molto lungo di carenza di cure familiari** può provocare sul bambino danni gravi per lo più irreversibili. Per cui, passato quel periodo, da valutare anche secondo la situazione e l'età del minore, **lo stato di adottabilità potrebbe essere senz'altro dichiarato**.

b) Per le stesse ragioni, **i bambini non riconosciuti** (figli di ignoti) dovrebbero essere dichiarati in stato di adottabilità al compimento del terzo mese di vita, **equivalendo il fatto del non riconoscimento alla privazione di assistenza materiale e morale** da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.

(4) SENATO DELLA REPUBBLICA, *Relazione sulla legge Dal Canton*, Seduta 11 maggio 1967 (relatore sen. BERLINGIERI).

(5) ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE ADOTTIVE E AFFILIANTI, *Problemi derivanti dall'approvazione della legge di adozione speciale e delle modifiche all'adozione tradizionale*, Torino, 23 giugno 1967 (ciclostilato).

Ammonizioni e prescrizioni ai genitori d'origine.

1. L'art. 314/8 prevede che il presidente del tribunale per i minorenni possa impartire ai genitori e parenti, responsabili dell'abbandono, **prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore.**

Siamo perfettamente d'accordo che, prima di procedere all'assegnazione del minore a terzi richiedenti, si debbano sentire, qualora vi siano, i genitori o i parenti tenuti a provvedervi; siamo anche d'accordo che in certi casi si debba tentare attraverso ammonizioni e opportune prescrizioni, di ricondurre i responsabili dell'abbandono al minore, in quanto essi, se davvero riconquistati al minore, possono risultare soggetti particolarmente adatti alla formazione.

Pensiamo, però, che **tali tentativi debbano essere riservati solo a quei rarissimi casi**, dove chiare indicazioni facciano prevedere un sicuro o assai probabile ritorno dei genitori o dei parenti, e quando questi offrano sicure garanzie di provvedere in modo adeguato al mantenimento del minore, alla sua educazione e istruzione.

Non sarebbe, invece, il caso di ricorrere a tali tentativi quando dalle note informative raccolte, risultasse una palese e troppo profonda rottura fra genitori e minore, e non risultasse alcuna seria garanzia da parte dei genitori per la formazione completa del minore. In tali casi, infatti, **richiami e prescrizioni costituirebbero solo una dannosa perdita di tempo.**

Va osservato, inoltre, che con parenti di scarsa sensibilità, come si hanno in questi casi, il periodo loro offerto per il ripensamento, potrebbe fornire **l'occasione ad azioni ricattatorie**, soprattutto nel caso in cui il minore fosse già « affiliato » presso una coppia che lo vuole adottare secondo la nuova legge, ma, soprattutto, va ricordato, proprio per salvare lo spirito della legge, che il minore non può essere trattato come un oggetto di esperimento, che i suoi bisogni affettivi ed educativi devono essere soddisfatti subito e in maniera continuativa e che il loro soddisfacimento non può essere rinviato o sospeso.

2. Pensiamo invece che, qualora il minore fosse già felicemente inserito in un gruppo familiare di parenti, anche diversi da quelli previsti dal primo comma dell'art. 314/4 (quelli cioè tenuti a provvedervi), sarebbe assai meglio che non venisse dichiarato nei suoi confronti lo stato di adottabilità, risultando questa soluzione, nel caso concreto, la più rispondente alle esigenze del suo sviluppo.

Indagini relative alla dichiarazione dello stato di adottabilità.

Alcuni asseriscono che le indagini relative alla situazione dei minori privi di assistenza materiale e morale nel caso di bam-

bini legittimi o riconosciuti, dovrebbero essere svolte dal personale degli uffici distrettuali di servizio sociale del tribunale per i minorenni.

Sta di fatto, però, che tale personale, quale risulta dagli organici attuali è **numericamente insufficiente** a svolgere rapidamente le ricerche necessarie; anche perchè i loro uffici non provvedono direttamente all'assistenza del bambino, ignorano completamente la situazione del minore e l'ambiente da cui proviene.

Di conseguenza, sempre nello spirito della nuova legge che tende a una rapida ed effettiva assistenza dei bambini in stato di abbandono, è necessario che il tribunale per i minorenni **si avvalga della collaborazione dei servizi sociali degli enti assistenziali**, i quali, essendo i più vicini al minore, sono i più adatti ad impostare indagini obiettive.

Difatti, detti servizi sociali, oltre a disporre di un'organizzazione capillare, che dà loro la possibilità di raccogliere dati obiettivi e pluridirezionali, sono in realtà, almeno nella situazione attuale della legislazione assistenziale, i soli ad essere a diretto contatto con la personalità e il comportamento biopsichico del bambino, e i soli a potersi mettere facilmente in contatto con i suoi genitori o parenti.

L'affidamento preadottivo.

L'art.314/2 richiede che i coniugi siano « fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire e in grado di mantenere i minori che intendono adottare ». Occorre, dunque, che gli aspiranti adottati siano esaminati e interrogati, e anche debitamente selezionati **a seconda delle particolari esigenze del minore che verrà loro destinato** o che essi hanno personalmente scelto.

1. Di qui la necessità che, per quanto concerne il minore, venga fatto **uno studio accurato** sui suoi precedenti e sulla sua personalità (anamnesi personale e familiare; condizioni fisiche, psichiche e mentali; carattere e comportamento, esigenze, ecc.). Studio che dovrebbe essere condotto dall'équipe medico-psico-sociale dell'istituto ospitante il bambino. Tale équipe, difatti, più di ogni altra, è da tempo a contatto con il bambino e di conseguenza in grado di compiere valutazioni reali e adeguate.

2. **Per quanto concerne gli aspiranti adottanti**, dopo l'accertamento dei loro dati anagrafici e dei requisiti richiesti dalla legge, è necessario, quando è possibile, che essi siano comparativamente scelti nel gruppo di altri eventuali richiedenti, in maniera che **si trovi la coppia più adatta**, nella corona delle concorrenti, a quel tipo di personalità del minore, caratterizzato dalle sue qualità positive e dalle sue insufficienze.

a) Una conoscenza abbastanza precisa dei richiedenti può essere raggiunta **mediante colloqui**; gli assistenti o le assistenti

sociali specializzati, oltre a interrogare direttamente la coppia richiedente, possono svolgere con discrezione un'attenta **inchiesta domiciliare**, ai fini di accertare che i coniugi siano pienamente consenzienti nell'iniziativa adottiva, e ai fini di constatare l'assenza di contrasti o fra loro o fra altri componenti la famiglia.

b) Uno dei temi fondamentali per questi colloqui dovrebbe essere quello delle **motivazioni che hanno spinto a chiedere il minore**: se siano ispirate prevalentemente da motivi egoistici o dinastici o da interessi individualistici, oppure da motivi di bontà e da volontà di donare se stessi a una piccola vita da formare e da inserire nella propria esistenza.

Per l'accertamento delle motivazioni, sarebbe utile che gli assistenti sociali potessero essere affiancati da un'équipe completa o almeno da uno psicologo o meglio da un psico-pedagoga.

c) Così è necessario accertare nei richiedenti **capacità educatrici e formative** in misura almeno normale. A questo proposito ricordiamo che, come non si possono esigere nei richiedenti qualità eccezionali, **non ci si può neppure accontentare di qualità mediocri e scadenti**, trattandosi di inserire nella propria vita coniugale una piccola personalità sotto qualche aspetto un poco sconosciuta.

d) A evitare sorprese i richiedenti dovrebbero in ogni caso essere preparati specificamente alle responsabilità di genitori. Una idonea selezione degli aspiranti adottanti si può ottenere solo con una loro specifica preparazione (6).

3. Nei casi in cui i servizi sociali degli enti assistenziali si saranno accorti che determinati richiedenti sono dotati di grandi capacità e di grande passione per l'atto che stanno per compiere con l'adozione, li potrebbero anche avviare con grande discrezione **verso qualche adozione difficile**, di bambini con handicaps fisici o psichici o con irregolarità del carattere o del comportamento.

« L'esperienza ha infatti dimostrato che, a seguito di un buon lavoro di selezione e di preparazione, certi aspiranti adottanti si convincono ad adottare bambini o ragazzi difficili e handicappati, mentre avevano manifestato inizialmente il desiderio di un bambino in tenera età e normale » (7).

4. Solo a questo punto, quando una coppia è ritenuta idonea alla formazione di un minore, **si può procedere alla « presentazione » del bambino ai coniugi**. Questa presentazione diventa reciproca quando il bambino ha superato i due anni, nel senso che bisogna in tal caso tener conto delle sue eventuali reazioni e pre-

(6) SOULÉ M. - NOEL J. - BOUCHARD F., *La selection des parents adoptifs*, in *Informations Sociales*, n. 11, 1958, pp. 59 ss.

(7) ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE ADOTTIVE E AFFILIANTI, *Problemi derivanti...*, cit.

ferenze. Compito che, per la sua delicatezza, va lasciato alla competenza dei servizi sociali degli enti assistenziali.

a) Il disposto dell'art. 314/20 prevede la possibilità che i richiedenti facciano « **menzione espressa del minore che intendono adottare** ». Tuttavia, nel caso in cui le domande da esaminare « comparativamente » siano più di una, il tribunale per i minorenni disporrà l'affidamento preadottivo **nell'interesse preminente del minore**, tenendo conto dei dati relativi all'idoneità dei richiedenti, e dell'indole e delle condizioni del minore.

b) Ancora per l'interesse preminente del minore, sarebbe forse opportuno che il registro, in cui sono elencati i minori dichiarati « adottabili » e che viene conservato presso la cancelleria del tribunale per i minorenni, **non fosse pubblico e accessibile a tutti**, in modo da evitare che, nella scelta dei minori, si agisca più sotto un impulso di pietà che dietro il prudente esame delle reali reciproche disposizioni, oppure si agisca dietro raccomandazioni o pressioni di altra natura.

Non sempre, per esempio, è il soccorso migliore **quello di adottare troppo affrettatamente**, senza un congruo esame delle reciproche qualità e capacità, **in casi di pubbliche calamità e di episodi drammatici**. In questi casi, oltre alla preoccupazione dell'immediato soccorso, va tenuto presente che al minore deve essere dato un ambiente adatto e, per quanto possibile, definitivo; in caso contrario, potremmo instaurare condizioni peggiori di quelle che si volevano evitare.

5. Durante il periodo dell'affidamento preadottivo, la persona più adatta a seguire l'ambientamento del minore è **l'assistente sociale**; egli conosce già capacità e psicologia dei richiedenti, perchè con essi ha a suo tempo avuto colloqui, e di più conosce carattere ed esigenze del minore che ha assistito. E' ovvio che tale controllo da parte dell'assistente sociale risulterà notevolmente facilitato, se l'affidamento preadottivo verrà fatto a coppie residenti nella zona, in cui l'assistente opera abitualmente, o in una zona da lui facilmente accessibile.

Azione degli enti assistenziali.

1. **Gli enti locali**, chiamati in causa nella procedura dell'adozione speciale, sono soprattutto gli Istituti Provinciali dell'Infanzia, l'OMNI e l'ENAOLI. **Ora, sarebbe notevolmente facilitato l'iter adottivo**, se essi mantenessero un collegamento costante con l'ufficio distrettuale di servizio sociale del tribunale per i minorenni, e specificamente con l'assistente sociale del tribunale, che potrebbe essere delegato in maniera stabile al settore « adozioni ». In questo modo, le ricerche sul minore e sui richiedenti potrebbero essere coordinate più celermente.

Questa azione degli enti locali potrebbe essere immensamente

facilitata dalla collaborazione degli istituti privati, che, mediante la loro presenza attiva nell'applicazione di questa legge, darebbero piena smentita alle accuse di affarismo, che spesso sono loro rivolte; e darebbero piena conferma della loro qualificazione quale servizio di aiuto alle famiglie e non di sostituzione dei ruoli familiari.

2. Anche sul piano nazionale, il lavoro potrebbe essere facilitato, se, per esempio, l'ufficio centrale per la rieducazione del minore (che fa capo al ministero di grazia e giustizia), delegasse due o tre persone alla creazione e al mantenimento di una maggiore coordinazione fra enti assistenziali e tribunali per minorenni.

Questa azione di collegamento e di coordinamento fra l'ufficio centrale e gli uffici distrettuali dei tribunali per i minorenni, potrebbe essere favorita da corsi preparatori residenziali, svolti da esperti italiani e stranieri, e da seminari di studio che garantiscano uniformità e continuità a queste esperienze e ricerche.

Organici del tribunale per i minorenni (8).

E' notorio quanto i tribunali per i minorenni risultino carenti di personale, oggi soprattutto che la nuova legge attribuisce loro compiti piuttosto impegnativi; per cui non sembrano attualmente in grado di svolgere con la necessaria rapidità le funzioni loro attribuite, sia in materia di adozione speciale che in materia di adozione straordinaria. Ciò potrebbe determinare un vero fallimento delle finalità del nuovo istituto.

E' nell'ambito di questa preoccupazione di fondo, che l'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affilianti, tenendo conto dell'approssimarsi della fine della legislatura, auspica l'approvazione del progetto di legge n. 3312, presentato alla Camera dei deputati dall'on. Machiavelli il 12 luglio 1966.

Secondo tale progetto « i magistrati », destinati alla presidenza dei tribunali per i minorenni e quelli destinati a capo degli uffici del pubblico ministero presso gli stessi tribunali, non possono essere assegnati, nè esercitare le loro funzioni, presso altri uffici. Mentre la legge vigente permette che i magistrati, addetti al tribunale per i minorenni, svolgano anche funzioni (che talvolta ne costituiscono l'occupazione prevalente) giurisdizionali presso tribunali ordinari e corti di appello.

Giacomo Perico

(8) UNIONE ITALIANA GIUDICI PER MINORI, *Ordine del giorno in occasione dell'approvazione della nuova legge sull'adozione*, 15 giugno 1967 (ciclostilato).